

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano - sez. 5 con ordinanza n. 217/2025 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “amministraione trasparente” del “sito web istituzionale del MIM e dell’USR Lombardia del ricorso r.g. 2822/2024 e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Milano sezione 5

R.G. n. 2822/2024

2.A) Nome dei ricorrenti:

Piccolo Ilaria

rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Americo

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

- Il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- USR Lombardia;
- Sottocommissione giudicatrice n 2 di cui al DM 6.1.2023 n. 205 per la classe di concorso

A050.

3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati:

Atti impugnati con il ricorso:

a) Del verbale n. 61 conosciuto dalla ricorrente in data 03.10.2024 avente per oggetto “operazioni di valutazione delle prove pratiche e scioglimento dell’anonimato della prova pratica del 08.07.2024”, con il quale la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annullato la prova pratica della sig.ra Piccolo in relazione al concorso per titoli ed esami di cui al DM 205/2023 relativo al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, in relazione alla classe di concorso A050 scienze naturali chimiche e biologiche;

b) del bando relativo al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3 co. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205;

- c) nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso di conferma dell'annullamento nonché il provvedimento ad ogni ignoto di esclusione dalla procedura nonché ogni atto con cui è stato stabilito di mantenere l'anonimato sulla relazione della prova pratica e per l'effetto disporre la riammissione al concorso della ricorrente ovvero la valutazione della prova pratica svolta dalla medesima;
- d) di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nominata per la classe di concorso A050 nonché di tutti i verbali di correzione relativi all'assegnazione dei punteggi per i titoli del ricorrente;
- e) di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso;

Atti impugnati con i motivi aggiunti:

- a) Del decreto nonché della relativa graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami di cui al DM 205/2023 relativo al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, in relazione alla classe di concorso A050 scienze naturali chimiche e biologiche pubblicata il 27 novembre nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 26 OTTOBRE 2023 N. 205; VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE; INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Parte ricorrente ha contestato i provvedimenti emessi dall'USR Lombardia nella parte in cui hanno disposto l'annullamento della prova pratica del concorso. Quindi con il ricorso è stata rilevata la violazione dei principi che regolamentano il procedimento amministrativo in relazione all'obbligo di motivazione.

Sotto altro profilo è stata rilevata la violazione dell'art. 14 dpr 487/1994; ingiustizia manifesta, eccesso di potere e illegittimità derivata. Nello specifico sono stati richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in base ai quali - *la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità e prescritta, dall'art. 14 d.p.r. 487/1994, per le sole prove scritte dei concorsi, è estensibile alle prove pratiche, laddove consistano in toto nella redazione di un elaborato scritto e non anche nei casi in cui, pur contenendo qualche elemento scritto, si svolgono con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato o del contenuto della prova con la commissione, perché tale contatto rende inevitabile la previa identificazione dell'esaminando e materialmente impossibile il rispetto dell'anonimato* (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4925; Id., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323; Id., Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8271);

Con i motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il decreto e la graduatoria di merito nella parte in cui risulta lesiva dei suoi interessi.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'USR Lombardia prot. N. 3610 del 27.11.2024.

5. Testo integrale dell'ordinanza del Tar Lombardia

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2822 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Piccolo Ilaria, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

USR della Lombardia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Pignatiello Sara, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) Del verbale n. 61 del 10.09.2024, conosciuto dalla ricorrente in data 03.10.2024,

avente per oggetto “operazioni di valutazione delle prove pratiche e scioglimento dell’anonimato della prova pratica del 08.07.2024”, con il quale la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annullato la prova pratica della sig.ra Piccolo in relazione al concorso per titoli ed esami di cui al DM 205/2023 relativo al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, in relazione alla classe di concorso A050 scienze naturali chimiche e biologiche;

b) del bando relativo al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, co. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205;

c) nonché, di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso con cui è stato stabilito di mantenere l’anonimato sulla relazione della prova pratica e, per l’effetto, affinché sia disposta la riammissione al concorso della ricorrente ovvero la valutazione della prova pratica svolta dalla medesima;

d) di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nominata per la classe di concorso A050 nonché di tutti i verbali di correzione relativi all’assegnazione dei punteggi per i titoli della ricorrente;

B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\01\2025, per l’annullamento:

a) del decreto nonché della relativa graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, di cui al DM 205/2023, relativo al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, in relazione alla classe di concorso A050, scienze naturali chimiche e biologiche, pubblicata il 27 novembre 2024, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

b) di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente si duole della mancata valutazione, da parte della competente Sottocommissione, della prova pratica da lei sostenuta nell'ambito della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205;

- la motivazione della mancata valutazione si appunta sulla circostanza che la candidata non avrebbe «garantito l'anonimato non avendo sigillato la busta piccola contenente i dati personali» (così, il verbale n. 61, del 10/09/2024, depositato da parte ricorrente il 7/11/2024, sub 11);

Considerato che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza, anche della sezione (cfr., da ultimo, su analoga vicenda, le sentenze del TAR Lombardia, Milano, V, 10/10/2024, nn. 2608 e 2606): «(...) la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, è estensibile alle prove pratiche laddove le stesse consistano in toto nella redazione di un elaborato scritto e non anche nei casi in cui, pur contenendo qualche elemento scritto, si svolgano con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato o del contenuto della prova con la commissione, perché tale contatto rende inevitabile la previa identificazione dell'esaminando e materialmente impossibile il rispetto dell'anonimato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4925; id., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323; id., Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8271; TAR

Puglia, Bari, Sez. I, 2 maggio 2017, n. 436);

- nel caso di specie, l'allegato A al d.m. n. 205/2023 prevede, per la classe di concorso A-050, che «[l]a prova [pratica] consiste in un'esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Al termine della prova sarà redatta una sintetica relazione intesa a illustrare i criteri seguiti nella programmazione, nella preparazione e nell'esecuzione dell'esercitazione. Durata della prova 3 ore»;

- la prova non si sostanzia, quindi, in una mera prova scritta, ma si sviluppa in due fasi, cioè l'esercitazione vera e propria e, all'esito di questa, la redazione di una "sintetica relazione" che ne costituisce il momento, per così dire, conclusivo e di sintesi, finalizzato alla valutazione (anche) della capacità del candidato di descrivere i criteri seguiti nelle fasi propedeutiche ed esecutive dell'esercitazione medesima (cfr., per un caso analogo, Cons. Stato, Sez. I, 26 ottobre 2021, parere n. 1663, reso in relazione ad una prova pratica della classe di concorso A-50, avente caratteristiche analoghe a quella per cui è causa, ove si legge come «una considerazione della regola dell'anonimato che accentui la sua “portata generale e inderogabile” in tutti i casi in cui la prova pratica contenga un qualsiasi elemento “scritto”, contribuirebbe ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, ed a considerare la prova pratica come un succedaneo di quella scritta. Comporterebbe, perciò, in definitiva, una configurazione della prova pratica che non corrisponde alla previsione del bando, con il risultato di rendere inutile lo svolgimento di tale prova, giacché l'obiettivo ... era l'accertamento delle “capacità tecnico-professionali” dei concorrenti, e non che questi dimostrassero di possedere conoscenze teoriche del caso esaminato»; nello stesso senso, cfr., da ultimo, TAR Sardegna, I, 21 marzo 2023, n. 210);

- in piana applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, condivise dal Collegio, si deve ritenere che la regola dell'anonimato non trovi applicazione in relazione alla sopra citata prova pratica; ...»;

Ritenuto che, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, la domanda cautelare appare assistita dal prescritto fumus boni iuris, in quanto l'applicazione della regola dell'anonimato sembrerebbe essere stata illegittimamente invocata nel caso di specie, in relazione alla prova pratica somministrata alla ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che il pregiudizio prospettato nel ricorso, consistente nella perdita definitiva della possibilità di immissione nel ruolo del personale docente, all'esito della procedura de qua, possa essere adeguatamente tutelato, ordinando all'amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente e, in caso di superamento della prova di cui è stata in precedenza omessa la valutazione, di inserirla con riserva nella pertinente graduatoria, ai fini dei successivi adempimenti conseguenti alla conclusione della procedura concorsuale;

Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 49 cod. proc. amm., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, autorizzando la ricorrente, che ha presentato apposita istanza in tal senso, ad effettuare la notifica con pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, cod. proc. amm., procedendo:

a) entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;*
- il numero di registro generale del procedimento;*
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- l'amministrazione resistente;*
- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di doglianza, rimettendo alla parte ricorrente l'individuazione di eventuali accorgimenti atti a garantire la propria riservatezza;*

- la precisazione che devono intendersi controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 3610 del 27/11/2024;
 - il testo integrale della presente ordinanza;
 - l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;
- b) entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento sub. a), al deposito in giudizio della prova dell'intervenuta pubblicazione del predetto avviso; Ritenuto di riservare al merito la definizione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta):

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina al resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito (U.S.R. della Lombardia) di rivalutare la posizione della ricorrente, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione ed entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;
- ordina l'integrazione del contraddittorio a cura della ricorrente, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 15 luglio 2025.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

<i>Daniele</i>	<i>Dongiovanni,</i>
<i>Presidente</i>	<i>Silvana Bini,</i>
<i>Consigliere</i>	

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

In base all'ordinanza del Tar Lombardia la copia del ricorso deve essere trasmessa per posta elettronica a cura dell'USR Lombardia ai controinteressati richiedenti, entro 5 giorni dalla relativa istanza.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito sito medesimo;

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez.5 del T.A.R. Lombardia con ordinanza 217/2025

7. Testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti

7.2 ordinanza n. 217/2025